



FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

CU n.51 del 22 febbraio 2022

Riunione del 16 febbraio 2022

28.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **SCHENA PAOLA**
- **NAPOLITANO SAMANTA**
- **ASD FENIX MONOPOLI**
- **OTTAVIO RANIERI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano – Componente

all'udienza 16/02/2022 si è riunito per discutere il procedimento aperto a seguito di due distinti atti di deferimento della Procura Federale, il primo nei confronti di **PAOLA SCHENA**: *per aver violato, ex Artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 ,19 e 30 del R.A.T. e artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, la normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo*



*sportivo, non avendo risposto né all'invito a sottoporsi a visita medica né alla contestuale convocazione per la prima seduta di allenamenti prevista per l'inizio della stagione 2021-2022, nonché per aver svolto funzioni di tecnico sportivo in favore della A.S.D. Fenix Monopoli nonostante l'esistenza del vincolo sportivo con A.S.D. PALLAVOLO APULIA MONOPOLI.*

Il secondo nei confronti di

- **SIG.RA NAPOLETANO SAMANTA**: *per aver violato, ex Artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19 e 30 del R.A.T. e artt. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, nella qualità di Presidente della A.S.D. FENIX MONOPOLI, la normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo, essendosi avvalsa della collaborazione tecnica della atleta Paola Schena senza previamente procedere alla procedura di tesseramento e ciò nella consapevolezza di non poterlo fare stante l'esistenza del vincolo sportivo di quest'ultima con la A.S.D. PALLAVOLO APULIA MONOPOLI.*
- **A.S.D. FENIX MONOPOLI in persona del Presidente pro tempore**: *per aver il proprio Presidente violato, ex Artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 30 del R.A.T. e artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, la normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo essendosi avvalsa della collaborazione tecnica della atleta Paola Schena senza previamente procedere alla procedura di tesseramento e ciò nella consapevolezza di non poterlo fare stante l'esistenza del vincolo sportivo di quest'ultima con la A.S.D. PALLAVOLO APULIA MONOPOLI.*
- **SIG. OTTAVIO RANIERI**: *per aver violato gli ex Artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e*



*19 del R.A.T. e artt. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, avendo, nella consapevolezza dell'illecito del proprio sodalizio, ripetutamente pubblicizzato la collaborazione tecnica con l'atleta Paola Schena nonostante l'esistenza del vincolo sportivo di quest'ultima con la A.S.D. PALLAVOLO APULIA MONOPOLI.*

#### OSSERVA

Il procedimento trae origine dall'esposto del 14/10/2021 inviato alla Procura Federale dalla sig.ra Rosa Brina nella sua qualità di presidente del sodalizio ASD Pallavolo Apulia, con il quale era segnalato che l'atleta Paola Schena, tesserata con la Pallavolo Apulia, non aveva risposto alla convocazione, inviatale con racc. 6/9/2021, per la partecipazione alla ripresa degli allenamenti per la stagione 2021-2022 né si era sottoposta alla visita medico sportiva per l'ottenimento del certificato di abilitazione alla attività agonistica.

Con il medesimo esposto era inoltre denunciata la circostanza che l'incolpata Paola Schena, già da mesi svolgeva all'interno di altra società, il sodalizio ASD Fenix Monopoli, attività di tecnico quando era ancora tesserata presso la Pallavolo Apulia.

Chiedeva quindi instaurarsi un procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta nonché della Fenix Monopoli, in persona del suo presidente e del sig. Ottavio Ranieri, dirigente di detto ultimo sodalizio, per aver questi condotto tutte le trattative con l'atleta.



La Procura Federale, in base all'esposto ed ai documenti allegati a sostegno del medesimo, preso atto della richiesta di applicazione sanzione ex art. 53 REG. Giur. FIPAV presentata dal legale della Fenix e dei sig.ri Napoletano e Ranieri e ritenuta provata la loro responsabilità disciplinare, deferiva, l'atleta, il sodalizio, il suo presidente ed il dirigente Ottavio Ranieri dinanzi questo Tribunale che, per l'effetto, fissava per la discussione di entrambi i deferimenti l'udienza del 16/02/2022, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

In tale sede comparivano per la Procura l'Avv. Alessandro Guarnaschelli, per tutti gli incolpati l'Avv. Nicola Napolione nonché di persona la sig.ra Paola Schena ed il sig. Ottavio Ranieri.

Il rappresentante della Procura illustrava i deferimenti e concludeva per l'accertamento della responsabilità di tutti gli incolpati e per l'irrogazione di adeguate sanzioni (tre mesi di sospensione per i sig.ri Samanta Napoletano e Ottavio Ranieri, quattro mesi di sospensione per l'atleta Paola Schena ed € 300,00 di multa per il sodalizio).

L'Avv. Napolione si riportava alle memorie in atti e precisava, nell'interesse dell'incolpata Paola Schena che, con riferimento al primo capo di incolpazione di cui al deferimento della Procura Federale, non sussisteva alcun comportamento lesivo delle norme disciplinari in quanto il sodalizio ASD Pallavolo Apulia Monopoli era a conoscenza da tempo della volontà dell'atleta di ottenere lo svincolo e di proseguire la sua attività con



l'ASD Fenix Monopoli; chiedeva pertanto il non luogo a procedere o in subordine l'applicazione della sanzione minima.

In relazione al secondo capo di incolpazione, deduceva che non vi era agli atti alcuna prova del fatto che la sig.ra Schena avesse svolto attività di tecnico in favore della ASD Fenix Monopoli, e ciò in quanto l'atleta si era limitata a svolgere una semplice attività collaborativa in favore di alcuni allenatori dei settori giovanili della ASD Fenix, per dare loro consigli sulle capacità motorie delle atlete più giovani, nella sua qualità di laureanda in scienze motorie senza mai aver svolto in favore di detto sodalizio prestazioni come tecnico o come atleta con la conseguente mancanza di violazione delle norme federali in materia di vincolo e tesseramento.

All'esito dell'udienza, letti gli atti, esaminati i documenti, udite la relazione della Procura nonché le deduzioni difensive degli incolpati, il Tribunale dava lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di 10 gg.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti posti a fondamento del primo capo di incolpazione nei confronti dell'atleta Paola Schena, risultano pacifici e comunque comprovati dalla documentazione acquisita agli atti.

Ritiene il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che la condotta dell'atleta consistita nel non rispondere alla convocazione per gli allenamenti con idonea certificazione medica, comporti pacificamente la



violazione degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10 bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 ,19 e 30 del R.A.T. e artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, ed in generale della normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo.

Essere tesserato e vincolata impone all'atleta, l'assolvimento di una serie di oneri, tra i quali sicuramente rientra anche quello di rispondere alla convocazione del sodalizio e di sottoporsi a visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità sportiva, fino a quando il vincolo non viene a cessare per concorde volontà delle parti o per decisione della competente autorità federale.

Alla luce di tale principio, ormai consolidato nella giurisprudenza degli organi di giustizia della FIPAV, a nulla valgono le argomentazioni addotte dalla difesa della sig.ra Schena sul punto.

Diverso è il parere di questo Tribunale in ordine al secondo capo di imputazione rivolto nei confronti dell'atleta: invero agli atti del processo non risulta acquisita la prova che l'incolpata abbia svolto l'attività di atleta o di tecnico in favore della ASD Fenix Monopoli; per ammissione dell'atleta, è emerso che la stessa ha collaborato in talune occasioni con alcuni tecnici dei settori giovanili di detto sodalizio per dare loro dei rudimenti sulle capacità motrici delle atlete più giovani, in qualità di studente laureanda in Scienze Motorie, ma tale attività non si ritiene possa configurare, attività di tecnico e men che meno quella di atleta,



conseguentemente non emergono ragioni di punibilità dell'atleta Schena Paola in relazione al secondo capo di incolpazione di cui al deferimento promosso dalla Procura Federale nei suoi confronti.

Per le medesime ragioni non può ritenersi provata la violazione della normativa domestica anche da parte dei sig.ri Samanta Napoletano ed Ottavio Ranieri e della ASD Fenix Monopoli.

#### PQM

Il Tribunale delibera di infliggere a carico della tesserata Schena Paola la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre per la sua dimostrata responsabilità disciplinare con riferimento al primo capo di incolpazione di cui al deferimento della procura Federale;

dichiara il non luogo a procedere nei confronti dell'atleta Paola Schena con riferimento al secondo capo di incolpazione di cui al medesimo deferimento;

dichiara non doversi procedere nei confronti dei sig.ri Samanta Napoletano, Ottavio Ranieri e della ASD Fenix Monopoli

F.to Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affisso il 22 febbraio 2022